



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

# COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 24 DICEMBRE 2013

## 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE

### STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 43/CDN (2013/2014)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dal Dott. Giulio Maisano, dall'Avv. Marco Santaroni, Componenti; dal dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei sigg. Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(98) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD AIETA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER MESI 8 AL SIG. PASQUALE DE FRANCO (Presidente), DELL'INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. LUIGI CARLOMAGNO (Vice Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 500,00 E PUNTI 1 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA' (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 46 del 23.10.2013).**

La Procura Federale, con atto datato 26 giugno 2013, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria De Franco Ivan, calciatore tesserato per la Società ASD Aieta, De Franco Pasquale, calciatore e nel contempo presidente della Società ASD Aieta, Carlomagno Luigi, vice presidente e nel contempo dirigente accompagnatore della Società ASD Aieta, nonché la Società ASD Aieta, per rispondere della violazione il De Franco Ivan dell'art. 1 comma 1 CGS, il De Franco Pasquale dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 22 comma 6 stesso Codice, il Carlomagno anch'egli della stessa violazione contestata al De Franco Pasquale, la Società ASD Aieta a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS. Il motivo del deferimento era consistito nel fatto che nella gara Aieta – Mondicino del 17 marzo 2013, valida per il Campionato di Seconda Categoria, la Società ASD Aieta aveva utilizzato il calciatore De Franco Pasquale, che in quel momento era squalificato, con le generalità di altro calciatore, De Franco Ivan, che aveva titolo di partecipare alla gara, la cui distinta era stata sottoscritta, quale dirigente accompagnatore della squadra, dal Carlomagno, che, attraverso la sua sottoscrizione, aveva attestato che tutti i calciatori della Società ASD Aieta erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità di detta Società. La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione assunta il 21 ottobre 2013 e pubblicata sul C.U. n. 46 del 23 ottobre successivo, comminava a De Franco Pasquale l'inibizione sino al 23 giugno 2014, a Carlomagno Luigi l'inibizione sino al 23 aprile 2014, alla Società ASD Aieta l'ammenda di € 500,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. Veniva nel contempo prosciolto De Franco Ivan, perché a carico del quale non vi era prova che fosse a conoscenza dell'utilizzo del suo nominativo. Avverso siffata decisione ricorre la Società ASD Aieta, la quale deduce che alla gara in oggetto aveva effettivamente partecipato il calciatore De Franco Ivan e non il De Franco Pasquale, che il 17 marzo 2013, giorno della gara, si trovava in Germania dall'11 marzo al 18 marzo successivo, alloggiando presso l'Hotel Pflieger di Stuttgart, di cui deposita fattura datata 11 marzo 2013 di € 784,00 intestata a Pasquale De Franco. Conclude per la totale revoca della decisione, allegando, oltre alla fattura, copia delle deduzioni rese in primo grado ed una dichiarazione di persona che aveva assistito alla gara e che non aveva mai riferito in merito alla presenza in campo del calciatore De Franco Pasquale. Prima della riunione odierna ed esattamente in data 17 dicembre 2013 la Società ASD Aieta Calcio ha fatto pervenire a questa Commissione documentazione a supporto della propria tesi difensiva, che tuttavia non può essere acquisita agli atti stante la palese tardività del suo inoltro. Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che ha concluso per la conferma della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. La prova dell'illecito di che trattasi è costituita dalla deposizione dell'arbitro della gara in oggetto, a nome Alfredo Albino, il quale, sentito nel corso del procedimento di primo grado, ribadiva, a seguito di esibizione di documentazione fotografica, che il calciatore che aveva preso parte alla gara stessa era proprio il De Franco Pasquale; costui, che era in corso di squalifica e che non aveva titolo di partecipare alla gara, vi aveva partecipato con il n. 9 in distinta, assumendo le generalità di De Franco Ivan. La ricevuta alberghiera prodotta dalla ricorrente è del tutto inconferente, essendo datata 11 marzo 2013, mentre la gara è stata disputata il 17 marzo successivo.

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata..

**(117) – APPELLO DELLA SOCIETA' US ORIOLO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 2 AL SIG. WALID ZAIBI (calciatore), DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 40 AL SIG. DIEGO AGOSTINO (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 300,00 E PUNTI 4 DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA CORRENTE S.S. 2013/2014 ALLA SOCIETA' (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria - CU n. 50 del 29.10.2013).**

La Società US Oriolo, partecipante al Campionato Terza Categoria Regione Calabria 2012/2013, in data 29 novembre 2012 richiedeva il tesseramento del calciatore di nazionalità tunisina a nome Zaibi Walid ed allegava al relativo modulo, tra gli altri documenti, la dichiarazione sottoscritta dal suddetto calciatore extracomunitario di non essere mai stato tesserato con alcuna società di calcio di federazione straniera. La FIGC con nota del 29 novembre comunicava alla Società la validità del tesseramento del calciatore per la sola stagione sportiva 2012/2013 con decorrenza 29 novembre 2012, sicché la Società utilizzava lo Zaibi nelle gare di campionato disputate il 2 e 9 dicembre 2012. La FIGC con successiva nota del 7 dicembre 2012 comunicava alla Società, al Comitato regionale di competenza ed allo Zaibi che il tesseramento veniva annullato in quanto il calciatore era stato tesserato per una società affiliata alla Federazione di Tunisia; tanto era stato certificato da detta Federazione su richiesta di quella italiana. La Procura Federale, ricevuta la nota di cui sopra ed aperto il procedimento, con atto datato 11 giugno 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regione Calabria il calciatore Zaibi Walid, il sig. Agostino Diego, all'epoca del fatto presidente e legale rappresentante della Società U.S Oriolo, nonché la stessa Società U.S Oriolo, per violazione in capo allo Zaibi ed al Diego dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 16 comma 1 Statuto Federale e 40 comma 11 bis NOIF, in capo alla Società per la sussistenza di entrambe le responsabilità diretta ed oggettiva di cui all'art. 4 commi 1 e 2 CGS. Più in particolare veniva contestato al Diego il fatto di aver prodotto in sede di richiesta di tesseramento del calciatore Zaibi una dichiarazione circa l'assenza di precedenti tesseramenti presso Federazioni estere del predetto calciatore, successivamente riscontratasi non veritiera e per aver omesso di verificare presso la Federazione di nazionalità dello Zaibi l'esistenza di precedenti tesseramenti, il tutto con la finalità di eludere le limitazioni di cui all'art. 40 comma 11 NOIF, inducendo contestualmente in errore l'Ufficio Tesseramento della FIGC, che aveva inizialmente concesso la esecutività del tesseramento. L'adita Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 50 del 29 ottobre 2013, accoglieva il deferimento e comminava al calciatore Zaibi Walid la squalifica di mesi due, al presidente della Società Agostino Diego l'inibizione di giorni quaranta, alla Società US Oriolo l'ammenda di € 300,00 e la penalizzazione di quattro punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014. Avverso siffatta decisione insorge la Società US Oriolo a mezzo di ricorso ritualmente proposto e pervenuto a questa Commissione il 25 novembre 2013, con il quale chiede la revoca delle sanzioni, fatta eccezione per l'ammenda, che non risulta impugnata. Deduce di aver agito in buona fede senza l'intento di eludere la disciplina dei tesseramenti, al pari dell'ignaro Zaibi. Alla riunione odierna è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio difensore, la quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso; è comparsa altresì la Procura Federale, la quale ha concluso per la conferma della decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. L'art. 40 comma 6 NOIF, applicabile al caso in esame, prevede che la Società, all'atto della richiesta di tesseramento di un calciatore residente in Italia e che non sia stato mai tesserato per Federazioni estere, deve documentare la residenza in Italia del tesserando ed allegare la dichiarazione di quest'ultimo, sotto la propria personale responsabilità, di non essere mai stato tesserato per Federazioni estere. La norma non impone alla Società altre formalità, né l'obbligo di accertare la veridicità della dichiarazione del calciatore, per cui, qualora la Società abbia allegato alla richiesta di tesseramento detta dichiarazione in una al documento di identità, al certificato di residenza ed al permesso di soggiorno del calciatore, la norma stessa può ritenersi adempiuta. Dalla documentazione acquisita al deferimento, tale procedura risulta essere stata rispettata dall'attuale ricorrente, per cui alcuna violazione poteva esserle contestata, con conseguente necessaria revoca della decisione impugnata nella parte di essa afferente la sanzione inflitta al presidente Agostino Diego ed alla Società U.S Oriolo limitatamente alla responsabilità diretta. Quanto alla posizione del calciatore Zaibi Walid, rimane incontestabile la circostanza che egli rese una dichiarazione non veritiera, essendo stato accertato il suo precedente tesseramento in favore della Società Union Sportive Maghrebine stagione sportiva 2004/2005, risultante dal certificato internazionale di trasferimento trasmesso alla Federazione italiana, che l'aveva richiesto, dalla Federazione Tunisina. Il che aveva comportato l'annullamento del tesseramento del calciatore in favore della US Oriolo e la sua irregolare partecipazione alle due gare di campionato del 2 e 9 dicembre 2012, con conseguente conferma della squalifica inflitta al calciatore e della responsabilità oggettiva della Società, che appare equo limitare alla sola ammenda disposta in primo grado, peraltro non impugnata.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, revoca la decisione nella parte afferente l'inibizione di giorni 40 (quaranta) a carico del Presidente della US Oriolo sig. Agostino Diego e la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica a carico della Società US Oriolo, che annulla, confermandola per il resto. Nulla per la tassa non versata.

## **2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE**

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 23 dicembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

### **RECLAMO n.27 della Società A.S.D. PRASAR**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 71 del 5.12.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 10.11.2013 Prasar - Real Catanzaro 1969 con il risultato di 0 - 3).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;  
sentito il rappresentante della Società reclamante;  
rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 27 gennaio 2014;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 27 GENNAIO 2014.

### **RECLAMO n.28 del Signor FEDERICO Umberto (tesserato Società ASS Città di Fiore Calcio a 5)**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 12.12.2013 (squalifica fino all'11 MARZO 2014).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentito il reclamante che ha insistito per una riduzione della sanzione inflitta;  
ritenuto che dagli atti ufficiali risulta che il sig. Federico Umberto, allenatore della società Città di Fiore, che assisteva alla gara dalla tribuna dietro le panchine, perché squalificato, durante la gara offendeva e minacciava ripetutamente l'arbitro;  
considerato, tuttavia, che la sanzione appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. FEDERICO Umberto, allenatore della società Città di Fiore Calcio a 5, fino al 31 GENNAIO 2014 e dispone restituirsi la tassa reclamo.

**RECLAMO n.29 della Società A.C.D. AMANTEA 1927**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 12.12.2013 (squalifica dell'allenatore ACETO Antonio fino al 31.1.2014).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;

ritenuto che dagli atti ufficiali risulta che il sig. Aceto Antonio, allenatore della società ACD Amantea 1927, è responsabile di un atto di protesta di modesta violenza, per essere uscito dalla propria area tecnica e avere afferrato l'assistente arbitrale per un braccio, non in modo veemente;

considerato che la sanzione appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al sig. ACETO Antonio, allenatore della società ACD Amantea 1927, fino al 13 GENNAIO 2014 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

**RECLAMO n.30 della Società A.S. PAGLIARELLE CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 28.11.2013 (squalifica del calciatore GAROFALO Pasquale fino al 6.3.2014).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

-che dal rapporto dell'arbitro risulta in maniera chiara e inequivoca che il giocatore Garafolo Pasquale, dopo aver ricevuto un provvedimento di espulsione dal campo, inveiva contro il direttore di gara e tentava più volte di colpirlo, non riuscendo nell'intento perché trattenuto da compagni di squadra e da avversari;

- che la fattispecie in esame configura le ipotesi di comportamento offensivo oltre che di tentativo di aggressione fisica, certamente più gravi del precedente (atto di modesta violenza) richiamato dalla Società reclamante e quindi diversamente sanzionabile;

- che, nella specie, la sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua ed adeguata alla natura e all'entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

**RECLAMO n.31 della Società U.S. GEPPINO NETTI**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 12.12.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 8.12.2013 *Geppino Netti-Campioni* con il punteggio di 0,3, ammenda di € 100,00, inibizione del dirigente AITA Antonio fino al 13.2.2014, squalifica del calciatore ZACCARO Andrea fino al 13.3.2014, squalifica del calciatore capitano SCHIFINO Damiano per QUATTRO gare, squalifica del calciatore DI LORENZO Antonio per UNA gara).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara del calciatore Di Lorenzo Antonio, ai sensi dell'art.45, comma 3 a, C.G.S..

La società reclamante chiede l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo, argomentando che non si è verificato alcun episodio di violenza, di aggressione o di minaccia nei confronti dell'arbitro e che i calciatori ed i dirigenti hanno semplicemente protestato con foga agonistica, ma non hanno messo in pericolo l'incolumità dell'arbitro, tant'è che non è stato necessario l'intervento dei Carabinieri presenti. Aggiunge che nessuna prova del tentativo di ripristinare la partita è stato offerto dal direttore di gara, evidentemente perché non si è verificato alcun episodio di violenza.

In realtà dagli atti ufficiali emerge un atteggiamento intimidatorio ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro da parte dei calciatori della società Geppino Netti, con una serie di accese proteste e diversi spintoni alle spalle, che provocavano dolore.

Non risulta, però, che il direttore di gara abbia richiesto l'intervento dei Carabinieri presenti, o che gli stessi Carabinieri siano comunque intervenuti, come si presume sarebbe avvenuto nel caso in cui fosse stata realmente messa in pericolo l'incolumità fisica dell'arbitro.

Ma non risulta, come assume la reclamante, che il direttore di gara abbia posto in essere alcun tentativo di riportare l'ordine per proseguire la gara prima di decretarne la sospensione definitiva, quale ad esempio chiamare a sé i capitani per avvisarli con fermezza che in caso di prosecuzione delle intemperanze la partita sarebbe stata sospesa, o ammonire ed espellere calciatori o i dirigenti più facinorosi.

Ed invero l'arbitro non ha comminato alcuna sanzione disciplinare, né ha identificato alcun calciatore o dirigente tra i protagonisti delle proteste, a parte Zaccaro Andrea, protagonista dell'episodio che ha scatenato le vibranti proteste.

Non avendo il direttore di gara posto in essere tentativi necessari per riportare l'ordine, dagli atti non emerge l'oggettiva impossibilità di proseguire l'incontro, bensì un mero timore soggettivo da parte dell'arbitro, per cui il provvedimento di sospensione non andava adottato.

Per quanto riguarda le sanzioni adottate nei confronti dei tesserati, è illegittimo l'addebito per il dirigente Aieta Antonio per responsabilità oggettiva per i disordini in qualità di accompagnatore ufficiale, non previsto da alcuna norma del codice di rito.

Lo stesso dicasi per la squalifica del capitano Schifino Damiano, per avere consentito che altri calciatori della sua squadra insieme ai dirigenti spintonassero l'arbitro "con comportamento offensivo e tentativo di aggressione", laddove all'art.3, comma 2, CGS, si specifica che il calciatore che funge da capitano della squadra in una determinata gara è responsabile, ma esclusivamente per gli atti di violenza a danno degli ufficiali di gara compiuti da calciatori della sua squadra non individuati, non per atteggiamenti intimidatori, minacce o offese.

Peraltro non risulta che il direttore di gara abbia chiesto la sua collaborazione al fine di sedare i presunti disordini.

P.Q.M.

preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica per una gara del calciatore DI LORENZO Antonio; nel merito, in parziale riforma del provvedimento impugnato:

- annulla la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara Geppino Netti- Campioni del 8.12.2013 con il punteggio di 0-3, comminata alla società Geppino Netti;
- revoca la squalifica al calciatore SCHIFINO Damiano;
- revoca la inibizione a carico del dirigente AITA Antonio;
- rigetta nel resto;
- dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante;
- dispone, infine, la trasmissione degli atti alla Delegazione Distrettuale di Rossano per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara Geppino Netti – Campioni - Campionato di 2^Categoria.

#### **RECLAMO n.32 della Società F.C. AURORA REGGIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 74 del 12.12.2013 (ammenda di € 450,00 e DIFFIDA, squalifica del calciatore FAVASULI Leo Antonio per OTTO gare, squalifica del calciatore LAGANA Demetrio per SEI gare, squalifica del calciatore POSTORINO Antonino per SEI gare).**

#### LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;  
considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte ai calciatori appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che possono essere ridotte;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce:

- la squalifica al calciatore FAVASULI Leo a SEI gare effettive;
  - la squalifica al calciatore LAGANA Demetrio a QUATTRO gare effettive;
  - la squalifica al calciatore POSTORINO Antonino a QUATTRO gare effettive;
- conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi